



# *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTA la Legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, che ha modificato l'art. 201 del Codice della Strada;

VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il D.M. n. 105, in data 11 aprile 2024, che disciplina le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA la richiesta del 27 agosto 2024 della società Sodi Scientifica S.r.l., con sede in Via Poliziano, 20 - Calenzano (FI), acquisita agli atti da questo Ufficio al protocollo n. 20580 del 28 agosto 2024, con la quale detta società ha chiesto l'approvazione del dispositivo per il controllo delle infrazioni



# *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

ai limiti massimi di velocità istantanea, denominato “Autovelox 106SE Radar”, di seguito indicato anche, per brevità, come “dispositivo”;

VISTE le successive integrazioni documentali fornite dalla Sodi Scientifica S.r.l. con note del 27 agosto 2024, del 18 settembre 2024, del 23 maggio 2025, del 24 luglio 2025 e del 5 agosto 2025, acquisite in ingresso al protocollo di questa Direzione Generale al n. 20786 del 30 agosto 2024, al n. 22075 del 18 settembre 2024, al n. 11931 del 23 maggio 2025, al n. 16540 del 25 luglio 2025 ed al n. 17331 del 5 agosto 2025;

VISTO il voto n. 85/2025, reso nell’adunanza del 4 marzo 2026, con il quale la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione del dispositivo a condizione che vengano recepite le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni riportate nel suddetto voto;

VISTE le note del 17 aprile 2026 e del 30 aprile 2026, acquisite agli atti da questo Ufficio rispettivamente al protocollo n. 10231 del 23 aprile 2026 e n. 11240 del 4 maggio 2026, con le quali la società Sodi Scientifica S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui il documento “Autovelox 106SE Radar - Manuale Utente” (Revisione 04 del 30 aprile 2026), di seguito indicato anche, per brevità, come “manuale del dispositivo”;

## **D E C R E T A**

### *Articolo 1* *(Approvazione)*

1. Il dispositivo denominato “**Autovelox 106SE Radar**”, prodotto dalla società Sodi Scientifica S.r.l., con sede in Via Poliziano, 20 - Calenzano (FI), è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento, per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea.
2. Il dispositivo è in grado di rilevare il transito di veicoli in violazione, classificarli in macroclassi e acquisire le immagini.

### *Articolo 2* *(Caratteristiche tecniche)*

1. Il dispositivo consta dei seguenti componenti:
  - a) l’unità di ripresa ed elaborazione “CPU 106SE PF”, con telecamera “FLIR BFS-U3-88S6C-BD2”, illuminatore IR integrato e sottosistema di elaborazione incorporato;



# *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

- b) il sensore radar “Smartmicro - UMRR-11 Type 44”.

## *Articolo 3*

*(Installazione ed esercizio)*

1. Le condizioni d'installazione del dispositivo devono rispondere a quanto riportato nel manuale del dispositivo sulla base delle configurazioni di prova, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione approvata.
2. L'installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.
3. Il dispositivo, qualora installato al disopra della sede stradale, è in grado di monitorare al massimo quattro corsie, indipendentemente dal loro senso di marcia, e, pertanto, nel caso di utilizzo su una strada con un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo.
4. Il dispositivo, qualora installato a bordo strada, è in grado di monitorare al massimo due corsie, indipendentemente dal loro senso di marcia, e, pertanto, nel caso di utilizzo su una strada con un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo.
5. Il dispositivo deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura secondo quanto previsto dal D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.

## *Articolo 4*

*(Produzione e commercializzazione)*

1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 3 giugno 2025, e alla documentazione tecnica depositata.
2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare di unità di ripresa ed elaborazione e di radar, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del produttore.



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi dovranno essere commercializzati unitamente al manuale del dispositivo, conforme alla copia depositata presso questo Ministero, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Il Direttore della Divisione 2  
(Dott. Ing. Valentino Iurato)